

**OSSERVATORIO SULLA GIURISPRUDENZA
DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO E DELLA CORTE DI GIUSTIZIA
DELL'UNIONE EUROPEA**

(A CURA DELL'UFFICIO STUDI DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA)

Marzo 2014

Unione europea, cittadini Paesi terzi, diritto di circolazione e soggiorno

Corte di giustizia, (Grande Sezione), sent. 12 marzo 2014, cause C-456/12 e C-457/12

L'articolo 21, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che, in una situazione in cui un cittadino dell'Unione abbia sviluppato o consolidato una vita familiare con un cittadino di un paese terzo nel corso di un soggiorno effettivo, ai sensi e nel rispetto delle condizioni enunciate agli articoli 7, paragrafi 1 e 2, o 16, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, in uno Stato membro diverso da quello di cui possiede la cittadinanza, le disposizioni della medesima direttiva si applicano per analogia quando detto cittadino dell'Unione ritorni, con il familiare interessato, nel proprio Stato membro d'origine. Di conseguenza, le condizioni per la concessione di un diritto di soggiorno derivato al cittadino di un paese terzo, familiare del menzionato cittadino dell'Unione, nello Stato membro d'origine di quest'ultimo non dovrebbero, in via di principio, essere più severe di quelle previste dalla citata direttiva per la concessione di un diritto di soggiorno derivato al cittadino di un paese terzo, familiare di un cittadino dell'Unione, che si è avvalso del proprio diritto di libera circolazione stabilendosi in uno Stato membro diverso da quello di cui possiede la cittadinanza.

[Link al testo della sentenza C-456/12](#)

[Link al testo della sentenza C-457/12](#)

Il diritto di soggiorno dei cittadini di un paese terzo, familiari di un cittadino dell'Unione, nello Stato membro d'origine del cittadino

La direttiva 2004/38/CE concede ai cittadini dell'Unione nonché ai loro familiari il diritto di circolare e soggiornare liberamente sul territorio degli Stati membri

1. Il Raad van State olandese (Consiglio di Stato), con due distinti rinvii pregiudiziali, ha investito la Corte di giustizia di quattro cause concernenti il diniego formulato dalle autorità olandesi di concedere un diritto di soggiorno al cittadino di un paese terzo, familiare di un cittadino olandese dell'Unione.

La causa C-456/12 riguarda il diniego del diritto di soggiorno in una situazione in cui il cittadino dell'Unione (olandese) ritorna nello Stato membro di cui possiede la cittadinanza dopo aver effettuato, con il familiare, cittadino di paese terzo, alcuni soggiorni di breve durata in un altro Stato membro.

Il sig. O., cittadino nigeriano, ha sposato nel 2006 una cittadina olandese ed ha vissuto in Spagna tra il 2007 e l'aprile 2010. Durante lo stesso periodo, sua moglie ha soggiornato due mesi con lui in Spagna e vi ha regolarmente trascorso le sue vacanze con lui.

Il sig. B., cittadino marocchino, dal 2002 ha coabitato nei Paesi Bassi con la sua compagna, cittadina olandese. Nel 2005 si è installato in Belgio in un appartamento preso in locazione dalla sua compagna. Quest'ultima ha trascorso ogni fine settimana con il sig. B. in Belgio. Nell'aprile 2007, il sig. B. ha fatto rientro in Marocco e nel luglio 2007 si è sposato con la cittadina olandese.

Il giudice del rinvio chiede alla Corte se il diritto dell'Unione conceda a cittadini di un paese terzo, familiari di cittadini dell'Unione, il diritto di soggiorno nello Stato membro di cui i cittadini posseggono la cittadinanza.

La Corte ricorda anzitutto che l'articolo 21 TFUE e la direttiva 2004/38 non assicurano nessun diritto di soggiorno autonomo ai cittadini di paesi terzi. Gli eventuali diritti di soggiorno conferiti loro sono diritti derivati dall'esercizio della libertà di circolazione da parte di un cittadino dell'Unione.

Essa poi constata che la direttiva non conferisce nessun diritto di soggiorno derivato al cittadino di un paese terzo, familiare di un cittadino dell'Unione il quale soggiorni nello Stato membro di cui possiede la cittadinanza. Infatti, essa si applica solo quando un cittadino si reca o soggiorna in uno Stato membro diverso da quello di cui possiede la cittadinanza.

Sul problema se l'articolo 21 TFUE conceda un siffatto diritto di soggiorno derivato, la Corte spiega che il diniego di riconoscere un diritto di soggiorno derivato a favore del cittadino di un paese terzo, familiare di un cittadino dell'Unione, può ledere il diritto alla libera circolazione del cittadino dell'Unione, garantito da questa disposizione del trattato. Infatti, un cittadino dell'Unione potrebbe essere dissuaso dall'abbandonare il proprio Stato membro di origine se non avesse la certezza di poter continuare, al suo ritorno in questo Stato membro, la vita familiare sviluppata o consolidata in un altro Stato membro. Tuttavia, un ostacolo siffatto si produce solo quando il soggiorno nello Stato membro ospitante ha carattere effettivo, ossia quando soddisfa le disposizioni della direttiva relative al diritto di soggiorno di durata superiore a tre mesi.

Da ciò discende che, quando, ai sensi e nel rispetto delle disposizioni della direttiva relative a un diritto di soggiorno di durata superiore a tre mesi, un cittadino dell'Unione ha soggiornato effettivamente in un altro Stato membro e, in tale occasione, in detto Stato ha sviluppato o consolidato la sua vita familiare, l'efficacia pratica dell'articolo 21 TFUE impone che la vita familiare condotta nello Stato membro ospitante possa continuare quando il cittadino fa ritorno nel proprio Stato di origine. Ciò implica che in una situazione siffatta al familiare, cittadino di un paese terzo venga riconosciuto un diritto di soggiorno derivato.

Le condizioni per la concessione del diritto di soggiorno derivato in base all'articolo 21 TFUE non dovrebbero essere, in linea di principio, più rigorose di quelle previste dalla direttiva per la concessione di un diritto di soggiorno derivato al cittadino di un paese terzo, familiare di un cittadino dell'Unione che abbia esercitato il suo diritto alla libera circolazione stabilendosi in uno Stato membro diverso da quello di cui possiede la cittadinanza. Infatti, anche se la direttiva disciplina solo l'ipotesi del ritorno del cittadino dell'Unione nello Stato membro di cui possiede la cittadinanza, essa dev'essere applicata per analogia (dato che, anche in questo caso, è il cittadino dell'Unione che costituisce la persona di riferimento) affinché il cittadino del paese terzo, familiare del cittadino dell'Unione, possa beneficiare del diritto di soggiorno derivato.

In merito al problema di accertare se l'effetto cumulativo di numerosi soggiorni di breve durata nello Stato membro ospitante possa far sorgere un diritto di soggiorno derivato in capo al familiare, cittadino di un paese terzo, quando il cittadino dell'Unione fa ritorno nel suo Stato di origine, la Corte ricorda che solo un soggiorno che soddisfi le disposizioni della direttiva relative a un

soggiorno di durata superiore a tre mesi fa sorgere un diritto di soggiorno derivato al ritorno. Essa sottolinea che, pur considerati nel loro complesso, soggiorni di breve durata (come una serie di fine settimana o di vacanze trascorsi in uno Stato membro diverso da quello di cui il cittadino dell'Unione possiede la cittadinanza) non soddisfano tale condizione.

La Corte peraltro rileva che il sig. B. ha acquisito la qualità di familiare di un cittadino dell'Unione in un momento successivo al soggiorno della sua compagna nello Stato membro ospitante. Ebbene, il cittadino del paese terzo che non aveva, quanto meno durante una parte del suo soggiorno nello Stato membro ospitante, la qualità di familiare di un cittadino dell'Unione non può aver potuto godere in questo Stato di un diritto di soggiorno derivato ai sensi della direttiva. Alla luce di ciò, il cittadino straniero non può invocare l'articolo 21 TFUE per ottenere un diritto di soggiorno derivato quando il cittadino dell'Unione fa ritorno nello Stato membro di cui possiede la cittadinanza.

In base a tutto quanto sin qui illustrato, la Corte dichiara che, in una situazione in cui un cittadino dell'Unione abbia sviluppato o consolidato, ai sensi e nel rispetto delle disposizioni della direttiva 2004/38 relative a un diritto di soggiorno di durata superiore a tre mesi, una vita familiare con il cittadino di un paese terzo nel corso di un soggiorno effettivo in uno Stato membro diverso da quello di cui possiede la cittadinanza, le disposizioni della medesima direttiva si applicano per analogia quando detto cittadino dell'Unione ritorni, con il familiare interessato, nel proprio Stato membro di origine.

Analogamente alla causa C-456/12, la causa C-457/12 riguarda il diniego, da parte delle autorità olandesi, del diritto di soggiorno al familiare di cittadini olandesi. Tuttavia, a differenza della causa C-456/12, i cittadini dell'Unione interessati non hanno soggiornato con un loro familiare in uno Stato membro diverso da quello di cui essi possiedono la cittadinanza.

La sig.ra S. è cittadina ucraina. Essa desidera poter soggiornare presso suo genero, cittadino olandese. Afferma di occuparsi di suo nipote. Suo genero risiede nei Paesi Bassi ma si reca, almeno una volta la settimana in Belgio, a causa della sua attività lavorativa alle dipendenze di un datore di lavoro olandese.

La sig.ra G., cittadina peruviana, ha sposato nel 2009 un cittadino olandese. Quest'ultimo risiede nei Paesi Bassi, ma svolge un'attività lavorativa dipendente per un'impresa belga. Per tale ragione, effettua trasferimenti quotidiani di andata e ritorno tra i Paesi Bassi e il Belgio.

In questo contesto, il Raad van State desidera sostanzialmente sapere se il diritto dell'Unione attribuisca un diritto di soggiorno derivato al cittadino di un paese terzo, familiare di un cittadino dell'Unione, quando il cittadino risiede nello Stato membro di cui possiede la cittadinanza ma si reca regolarmente in un altro Stato membro a causa delle sue attività professionali.

La Corte conferma che, nelle circostanze di cui alla causa C-457/12, i cittadini dell'Unione rientrano nella sfera d'applicazione della libera circolazione dei lavoratori garantita dall'articolo 45 TFUE. Infatti, tutti i cittadini dell'Unione i quali, a motivo di un contratto di lavoro, svolgono attività professionali in uno Stato membro diverso da quello di residenza rientrano nella sfera d'applicazione di questa disposizione.

La Corte spiega poi che l'efficacia pratica del diritto di libera circolazione dei lavoratori può imporre che venga riconosciuto un diritto di soggiorno derivato in base all'articolo 45 TFUE al cittadino di un paese terzo, familiare del lavoratore, cittadino dell'Unione, nello Stato membro di cui quest'ultimo possiede la cittadinanza.

Spetterà pertanto al giudice del rinvio verificare se, in ciascuna delle ipotesi di cui alla causa C-457/12, la concessione di un diritto di soggiorno derivato al cittadino del paese terzo, familiare di un cittadino dell'Unione, sia necessaria al fine di garantire a quest'ultimo l'effettivo esercizio dei diritti che egli ricava dall'articolo 45 TFUE.

Unione europea, pubblicità ingannevole.

Corte di giustizia, (Ottava Sezione), sent. 14 marzo 2014, C 52/13

La direttiva 2006/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente la pubblicità ingannevole e comparativa, deve essere interpretata nel senso che, per quanto riguarda la tutela dei professionisti, essa si riferisce alla pubblicità ingannevole e alla pubblicità illegittimamente comparativa come a due infrazioni autonome e che, al fine di vietare e di sanzionare una pubblicità ingannevole, non è necessario che quest'ultima costituisca al contempo una pubblicità illegittimamente comparativa.

[Link al testo della sentenza](#)

Unione europea, diritto di autore

Corte di giustizia, quarta sezione, 27 marzo 2014, C- 314/12

L'articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, dev'essere interpretato nel senso che un soggetto che metta a disposizione del pubblico su un sito Internet materiali protetti senza l'accordo del titolare dei diritti, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, di tale direttiva, utilizza i servizi del fornitore di accesso ad Internet dei soggetti che consultano tali materiali, il quale deve essere considerato un intermediario ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2001/29.

I diritti fondamentali riconosciuti dal diritto dell'Unione devono essere interpretati nel senso che non ostano a che sia vietato, con un'ingiunzione pronunciata da un giudice, a un fornitore di accesso ad Internet di concedere ai suoi abbonati l'accesso ad un sito Internet che metta in rete materiali protetti senza il consenso dei titolari dei diritti, qualora tale ingiunzione non specifichi quali misure tale fornitore d'accesso deve adottare e quest'ultimo possa evitare sanzioni per la violazione di tale ingiunzione dimostrando di avere adottato tutte le misure ragionevoli, a condizione tuttavia che, da un lato, le misure adottate non privino inutilmente gli utenti di Internet della possibilità di accedere in modo lecito alle informazioni disponibili e, dall'altro, che tali misure abbiano l'effetto di impedire o, almeno, di rendere difficilmente realizzabili le consultazioni non autorizzate dei materiali protetti e di scoraggiare seriamente gli utenti di Internet che ricorrono ai servizi del destinatario di questa stessa ingiunzione dal consultare tali materiali messi a loro disposizione in violazione del diritto di proprietà intellettuale, circostanza che spetta alle autorità e ai giudici nazionali verificare.

[Link al testo della sentenza](#)

Ad un fornitore di accesso a Internet può essere ordinato di bloccare l'accesso dei suoi abbonati ad un sito web che viola il diritto d'autore

Nel caso in esame due società, proprietarie di alcuni film, chiedevano ai giudici austriaci di vietare ad un fornitore di accesso ad Internet stabilito in Austria, di fornire ai suoi abbonati l'accesso a tale sito. Adito in ultima istanza, l'Oberster Gerichtshof (Corte suprema, Austria) chiedeva alla Corte di giustizia di interpretare la direttiva dell'Unione sul diritto d'autore nonché i diritti fondamentali riconosciuti dal diritto dell'Unione. La direttiva prevedeva la facoltà dei titolari di diritti di chiedere

un provvedimento inibitorio nei confronti degli intermediari i cui servizi siano utilizzati da terzi per violare i loro propri diritti.

Con la sentenza odierna la Corte risponde che un soggetto il quale mette a disposizione del pubblico su un sito Internet materiali protetti senza l'accordo del titolare di diritti utilizza i servizi della società che fornisce l'accesso ad Internet ai soggetti che consultano tali materiali. Pertanto, un fornitore di accesso ad Internet che consente ai suoi abbonati l'accesso a materiali protetti messi a disposizione del pubblico su Internet da un terzo è un intermediario i cui servizi sono utilizzati per violare un diritto d'autore.

La Corte precisa a tale proposito che la direttiva, che tende a garantire un alto livello di protezione ai titolari di diritti, non richiede un rapporto particolare tra il soggetto che commette la violazione del diritto d'autore e l'intermediario nei confronti del quale può essere emessa un'ingiunzione. Non è necessario neppure dimostrare che gli abbonati del fornitore d'accesso consultino effettivamente i materiali protetti accessibili sul sito Internet del terzo, poiché la direttiva dispone che le misure che gli Stati membri sono tenuti ad adottare per conformarsi ad essa hanno l'obiettivo non solo di far cessare, ma altresì di prevenire le violazioni inferte al diritto d'autore o ai diritti connessi.

L'Oberster Gerichtshof intende inoltre accertare se i diritti fondamentali riconosciuti a livello dell'Unione ostino a che un giudice nazionale vieti, mediante un'ingiunzione, a un fornitore di accesso ad Internet di concedere ai suoi abbonati l'accesso ad un sito Internet che mette in rete materiali protetti senza l'accordo dei titolari di diritti, qualora tale ingiunzione non specifichi quali misure il fornitore d'accesso deve adottare e questi possa evitare le sanzioni per la violazione di tale ingiunzione dimostrando di avere adottato tutte le misure ragionevoli.

A tale proposito, la Corte rileva che nell'ambito di una tale ingiunzione, i diritti d'autore e i diritti connessi (che rientrano nel diritto della proprietà intellettuale) sono in conflitto principalmente con la libertà d'impresa di cui godono gli operatori economici (quali i fornitori di accesso ad Internet) nonché con la libertà d'informazione degli utenti di Internet. Orbene, quando diversi diritti fondamentali sono in conflitto fra loro, gli Stati membri sono tenuti a fondarsi su un'interpretazione del diritto dell'Unione e del proprio diritto nazionale tale da garantire un giusto equilibrio tra questi diritti fondamentali.

Per quanto riguarda più specificamente il diritto alla libertà d'impresa del fornitore di accesso ad Internet, la Corte ritiene che non risulta che detta ingiunzione pregiudichi la sostanza stessa di tale diritto, poiché, da un lato, essa lascia al suo destinatario l'onere di determinare le misure concrete da adottare per raggiungere il risultato perseguito, con la conseguenza che esso può scegliere di adottare le misure che più si adattano alle risorse e alle capacità di cui dispone e che siano compatibili con gli altri obblighi e sfide cui deve far fronte nell'esercizio della propria attività, e, dall'altro, essa gli consente di sottrarsi alla propria responsabilità dimostrando di avere adottato tutte le misure ragionevoli.

La Corte ritiene, pertanto, che i diritti fondamentali in parola non ostino ad una tale ingiunzione, alla duplice condizione che le misure adottate dal fornitore di accesso non privino inutilmente gli utenti di Internet della possibilità di accedere in modo lecito alle informazioni disponibili⁶ e che tali misure abbiano l'effetto di impedire o, almeno, di rendere difficilmente realizzabili, le consultazioni non autorizzate di materiali protetti e di scoraggiare seriamente gli utenti dal consultare i materiali messi a loro disposizione in violazione del diritto di proprietà intellettuale⁷. La Corte precisa, dunque, che gli internauti e il fornitore di accesso ad Internet devono poter far valere i propri diritti dinanzi al giudice. Spetta alle autorità e ai giudici nazionali verificare se tali condizioni siano soddisfatte.

Unione europea, cittadinanza dell'Unione, non discriminazione.

Corte di giustizia (Seconda Sezione), sent. 27 marzo 2014, C- 322/13

Gli articoli 18 TFUE e 21 TFUE devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che riconosce il diritto di utilizzare, nei processi civili pendenti dinanzi ai giudici di uno Stato membro che abbiano sede in un determinato ente locale di tale Stato, una lingua diversa dalla lingua ufficiale di detto Stato solo ai cittadini di quest'ultimo che siano residenti in questo stesso ente locale.

[Link al testo della sentenza](#)

L'uso della lingua tedesca dinanzi ai giudici civili della provincia di Bolzano non deve essere riservata ai soli cittadini italiani residenti in tale regione essa deve essere riconosciuta a qualsiasi cittadino dell'Unione

L'uso dell'italiano è obbligatorio dinanzi ai giudici civili italiani. Qualsiasi atto redatto in un'altra lingua è nullo. Esiste tuttavia una deroga per gli organi giurisdizionali della provincia di Bolzano: i cittadini italiani che risiedono in tale provincia possono utilizzare il tedesco. Tale deroga è diretta a tutelare la minoranza etnica e culturale germanofona della provincia di Bolzano.

Il Landesgericht Bozen (Tribunale di Bolzano) chiede alla Corte di giustizia se il diritto dell'Unione osti a che la facoltà di usare il tedesco dinanzi ai giudici della provincia di Bolzano sia riservata ai soli cittadini italiani residenti in tale provincia. Deve risolvere una controversia in cui una sciatrice tedesca¹ si è ferita su una pista situata nella provincia di Bolzano e chiede il risarcimento danni alla sciatrice ceca² ritenuta responsabile dell'incidente. Poiché l'atto di citazione e la comparsa di risposta sono stati redatti in lingua tedesca, il Landesgericht Bozen, in virtù della normativa italiana, dovrebbe dichiarare nulli detti atti. Tuttavia, esso nutre dubbi sulla compatibilità di una tale nullità con il diritto dell'Unione.

Con la sua sentenza odierna, la Corte risponde che il diritto dell'Unione (più precisamente il divieto di qualsiasi discriminazione fondata sulla nazionalità e la libera circolazione garantita ai cittadini dell'Unione) osta ad una normativa nazionale che, nei processi civili pendenti dinanzi ai giudici di un ente locale determinato dello Stato membro in questione, riconosce il diritto di utilizzare una lingua non ufficiale solo ai cittadini di quest'ultimo Stato residenti in detto ente locale.

La Corte ricorda che essa ha già risposto in senso affermativo a tale questione per quanto riguarda i procedimenti penali celebrati dinanzi ai giudici della provincia di Bolzano³. Secondo la Corte le considerazioni che l'hanno condotta a detto risultato si applicano a qualsiasi procedimento giurisdizionale che si svolga nell'ambito dell'ente locale interessato, compresi i processi civili.

Nessuno degli argomenti dedotti dal governo italiano può giustificare la normativa. Quanto all'argomento secondo cui il procedimento verrebbe appesantito se i cittadini dell'Unione potessero servirsi del tedesco, la Corte rileva che, secondo le informazioni fornite dal Landesgericht Bozen, i giudici della provincia di Bolzano sono in grado di celebrare i processi indifferentemente in italiano e/o in tedesco. Quanto ai costi supplementari che deriverebbero all'Italia dall'applicazione di tale regime linguistico ai cittadini dell'Unione, la Corte ricorda che motivi di natura puramente economica non possono giustificare una limitazione di una libertà fondamentale garantita dal diritto dell'Unione.